

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime nel rispetto della normativa di settore.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi connessi ai fini statutari;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 5 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati il bilancio per la sua approvazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "Bilancio" and various initials and dates.

Se l'associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Se l'Associazione ha entrate superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione ed eventuale organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 6 SOCI

Sono ammessi come soci tutti i soggetti che condividono gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione avendone sottoscritto l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano le quote associative;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dall'OG (tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica) tra gli associati.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dall'OG e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare all'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 14
- a prendere visione dei Libri Sociali secondo quanto previsto dall'art. 22
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'OG, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

Art. 7 ESCLUSIONE

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni dell'OG, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime dell'OG, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del OG.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 6 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione ogni variazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione ai soci come descritti nell'art. 6.

Sia in caso di comunicazione pervenuta dal socio stesso sia da qualsiasi altra fonte, l'OG che abbia avuto conoscenza del difetto dei requisiti di un associato o di altra circostanza che può portare alla

Boffa
Eugenio
Marta
Piero
Francesco
Berta

sua esclusione provvede alla contestazione del fatto all'interessato assegnando un termine di almeno trenta giorni per la presentazione di memorie a difesa.

Scaduto detto termine l'OG provvede circa la esclusione o la permanenza.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'interessato può proporre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorso all'Assemblea che delibererà alla prima riunione utile.

Art. 8

PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per esclusione, la qualità di socio si perde altresì per morte o recesso.

Con il recesso gli associati possono chiedere in ogni momento di uscire dalla associazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi titolo non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, che svolgerà la funzione di Organo di Governo (anche "OG").

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di rappresentanza dell'Associazione.

Il rinnovo dell'OG avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo OG è stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo – ove nominati - siano stati informati e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Art. 10

FUNZIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'OG nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Funzione del presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convocare l'OG e l'assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'OG e sorvegliare il suo buon

[Signature]

Mezard

Exponential

Dec 2/96

7

15



- James P. ...

Handwritten signature/initials.

Better Days

Betty R. A. Arnold
Nt - Ft. V
~~For~~ Eucalyptus
Munich Biberach

10

sen

em

10.

ent
ppr

- elb**

un

OS

100

ini

sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Art. 17

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'OG o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Art. 19

ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Art. 20

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large signature.
- Middle: "Fede per l'Assemblea" followed by a signature.
- Below: "C. L. 1/1".
- Below: "Stefano Prandini".
- Bottom: "Bertie R."

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 **SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 22 **LIBRI SOCIALI**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 23 **RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI**

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 **PERSONALE RETRIBUITO**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso,

Vertical handwritten notes on the right margin:
Bertone M. - Amministratore
C. L. - Presidente
M. R. - Presidente
M. R. - Presidente

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

RINVIO

Bertie - James Rankin - Feb 11 /
 Robert Alexander Walker

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.